



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

MPI.AOODRVE-Uff.I/1977-A.29.a

Venezia, 30.05.08

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie
di istruzione secondaria di I e di II grado
Loro sedi

e, p.c. Ai Dirigenti degli USP del Veneto
Al Dirigente Uff. IV
Ai Dirigenti Tecnici
Loro sedi

Oggetto: Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti – Organo di garanzia regionale

Com'è noto alle SS.LL., il Governo, con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235, è intervenuto sullo Statuto delle studentesse e degli studenti, apportando sostanziali modifiche nella parte relativa alle sanzioni disciplinari. In questa parte, infatti, si prevede, da un lato, un inasprimento delle sanzioni, nei casi in cui determinati comportamenti, sia interni sia esterni alla scuola, suscitino un particolare allarme sociale; dall'altro, si pone l'accento sulla funzione rieducativa del provvedimento disciplinare, volto non solo al rafforzamento del senso di responsabilità, ma anche "al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Andando nello specifico del provvedimento, si evince che nulla è innovato in ordine alla modalità di irrogazione della sanzione che deve sempre avvenire nel rispetto dei principi del contraddittorio, della proporzionalità, della gradualità e della riparazione del danno.

Tuttavia, i sempre più frequenti episodi di allarme sociale rimbalzati agli onori della cronaca (bullismo, violenza gratuita dentro e fuori l'ambiente scolastico), che hanno visto, spesso, come protagonisti, studenti di istituzioni di vario ordine e grado, hanno indotto il legislatore a prevedere un inasprimento delle sanzioni, introducendo la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (che può giungere, nei casi più gravi, all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato), tipizzando al contempo le violazioni che ne costituiscono il presupposto. Infatti, quest'ultima tipologia di sanzione va applicata nei casi di comportamenti che costituiscono reati contro la dignità e il rispetto della

persona umana o che determinano pericolo per l'incolumità delle persone.

Quanto alla competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari, il regolamento citato ha individuato specificamente gli organi collegiali investiti del potere sanzionatorio, attribuendo al Consiglio d'istituto la competenza a decidere in merito all'applicazione delle sanzioni più gravi.

Rimane sostanzialmente invariata la disciplina relativa alle impugnazioni, che andranno proposte dinanzi ad un Organo di garanzia interno alla scuola, il quale deciderà nel termine di dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Quest'organo decide anche in merito ai conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione dello Statuto.

È mantenuta, inoltre, la competenza dell'**Organo di garanzia regionale**, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e composto secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del DPR 235/07. In particolare, la componente studenti è espressa dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, mentre la componente docente e genitori, viene designata nell'ambito della comunità scolastica regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di garanzia regionale si configura come il luogo deputato alla concreta verifica dell'adeguatezza e chiarezza dei rivisitati regolamenti di istituto alla luce delle norme recentemente emanate. È chiamato ad esprimere parere vincolante in merito ai reclami proposti innanzi al Direttore Generale avverso le violazioni dello statuto in oggetto, anche contenute nel regolamento d'istituto. Da ciò discende la competenza ad esercitare attività consultiva riguardo all'applicazione ed esecuzione di sanzioni disciplinari da parte delle scuole.

Fortemente innovativa è la previsione contenuta nell'art. 5 bis del regolamento citato, intitolata "patto educativo di corresponsabilità", che mira ad un coinvolgimento diretto di tutte le componenti del sistema scolastico (scuola, studenti e famiglie) nel definire i rispettivi diritti e doveri. Si permette così alla famiglia di non sentirsi più soggetto terzo, destinatario passivo di provvedimenti assunti dall'alto, ma soggetto partecipe nell'assunzione di scelte incidenti su aspetti fondamentali della vita scolastica, assumendo, in tal modo, il ruolo di garante del rispetto della legalità da parte dei propri figli.

A tal fine, l'art. 3, comma 1, del DPR 235/07 recita: "Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie".

Continua il 3° comma: "Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità".

Alla luce di quanto sopra, si invitano le SS.LL. a provvedere, ove necessario, ad una rivisitazione del Regolamento d'istituto, del Piano dell'Offerta Formativa e dello Statuto interno alla scuola, attraverso il coinvolgimento dei soggetti su menzionati, privilegiando, come precisato, il dialogo e lo scambio con le componenti famiglia e studenti. Ciò al fine di costruire un percorso educativo condiviso e partecipato, oltre che tarato sulle esigenze espresse dal territorio e dagli utenti.

Infatti, da un'attenta lettura del DPR 235/07, si evince che la "ratio" che anima la riforma è la pressante necessità di assumere, di fronte a manifestazioni di disagio giovanile, che sfociano talvolta in comportamenti violenti, prima ancora che provvedimenti repressivi, atteggiamenti preventivi, di dissuasione dall'agire illecito. Tale finalità, è possibile attivare attraverso una riscrittura delle regole, che veda il coinvolgimento anche dei diretti destinatari delle stesse, allo scopo di farle proprie e di valutarle come giuste, non solo nel momento della loro creazione, ma anche nel momento della loro applicazione al caso concreto.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo